

l'applicazione della disciplina delle partecipazioni rilevanti (art. 19 ss.) e di quella dei partecipanti al capitale ed esponenti aziendali (art. 25 e 26), il co. 1 dispone che debbano considerarsi partecipanti rilevanti anche quelle «*acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona*»: la norma assume così alla funzione di previsione di carattere generale dei capi citati (CAPRIGLIONE, in *BRT* 1994, 292; COSTI, *Banc.*, 348; MAMMARI, 2 ALBANO, *Comm. Costa*, 194). ■ Il riferimento al possesso impone di considerare l'acquisizione descritta dalla norma quale concetto più ampio dell'acquisto di proprietà, ricomprendendo tutti i casi in cui è possibile influire sulla gestione della banca per l'esercizio del voto o di altri diritti amministrativi (ROTONDO, *Le partecipazioni nelle banche*, 145; ANTONICCI, 2006). ■ Il riferimento alle società controllate va letto alla luce delle molteplici forme di controllo che l'art. 23 ammette e al cui commento si rinvia (SACCO GINEVRI, *Comm. Capriglione*, 2018, 244): ne consegue che ogni volta che la partecipazione sia o possa essere oggetto di un'influenza dominante da parte del soggetto partecipante indiretto per il tramite di una *holding* (o di più *subholdings*), sorgono gli obblighi previsti dai Capi III e IV del Tt. II. ■ Il riferimento alla società fiduciaria estende gli obblighi suddetti anche al caso in cui sussista un *patium fiduciae*, che assicura, per il tramite del titolare formale, l'esercizio di un'influenza dominante sulla partecipazione al partecipante sostanziale. ■ Accanto all'investizione fiduciaria (di per sé pienamente lecita), la norma prende in considerazione anche il fenomeno patologico dell'interposizione fittizia di persona ai fini dell'applicazione degli obblighi autorizzativi-informativi citati, che, ovviamente, dato il fine elusivo dell'istituto, rimarrà destinato ad essere rilevato - e sanzionato - dall'Autorità di vigilanza (SACCO GINEVRI, *Comm. Capriglione*, 2018, 244).

completamento, negli Orientamenti delle ESAs del 5-5-2017, che, al cap. 6 dedicato specificamente alle acquisizioni indirette di partecipazioni qualificate, introducono importanti criteri per la verifica della sussistenza delle stesse, corredata da quattro esempi pratici contenuti nell'all. II. ■ Anzitutto il co. 6.2 degli Orientamenti stabilisce che le verifiche debbano essere condotte nei confronti di una persona fisica o giuridica che procede all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione diretta o indiretta in un detentore esistente di una partecipazione qualificata, oppure, al contrario, che procede all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione diretta in un'impresa interessata: queste situazioni andrebbero vegliate anzitutto alla luce del «*criterio del controllo*» (VENTURI, *Comm. Capriglione*, 2018, 220; GUCCIONE, PALMERI, in *Dir. banc. merc. fin.* 2018, 559 s.). ■ Il predetto criterio del controllo è descritto dal co. 6.3 degli Orientamenti, come l'applicazione della nozione di controllo ai soggetti che «*che acquisiscono, direttamente o indirettamente, il controllo su un detentore esistente di una partecipazione qualificata in un'impresa interessata, a prescindere dal fatto che si tratti di una partecipazione esistente diretta o indiretta, oppure che, direttamente o indirettamente, controllano il candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata in un'impresa interessata*»; nel primo caso l'obbligo di notifica ricade sull'acquirente (co. 6.4), nel secondo nei confronti del detentore (co. 6.5). ■ Il co. 6.6 degli Orientamenti disciplina la fase eventuale legata al «*criterio della moltiplicazione*», che deve essere applicato qualora il criterio del controllo non abbia permesso un'individuazione certa: esso «*compone la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni nella catena societaria, partendo dalla partecipazione detenuta direttamente nell'impresa interessata, che va moltiplicata per la partecipazione detenuta a livello immediatamente superiore (il risultato di tale moltiplicazione corrisponde all'esito della partecipazione indiretta dell'ultima persona) e proseguendo verso l'alto nella catena societaria finché il risultato della moltiplicazione continui a essere pari o superiore al 10 %*» (VENTURI, *Comm. Capriglione*, 2018, 220; GUCCIONE, PALMERI, *op. cit.*, 560 s.). ■ Benché i suddetti criteri non costituiscono indici assoluti dell'esistenza di una partecipazione indiretta, potendo l'Autorità di vigilanza ritenere sussistente «*laddove gli acquirenti indiretti siano soggetti sottoposti a vigilanza e l'Autorità di vigilanza interessata sia già in possesso di informazioni aggiornate*

(così il co. 6.7 degli Orientamenti), sembra piuttosto innegabile che l'applicazione degli stessi offra un margine di maggior certezza nei confronti dei partecipanti, sia dell'*Autorità* chiamata ad esaminare i casi concreti. ■ **III. Gli acquisti di concerto.** ■ Come anticipato (v. *supra*, I), il co. 1 bis è stato inserito in occasione del recepimento della dir. 2007/144/CE. ■ La norma - che forse avrebbe potuto trovare una più felice collocazione all'interno dell'art. 19 - estende l'applicazione dei Capi III e IV del Tt. II anche al fenomeno dell'acquisto di concerto di partecipazioni da parte di più soggetti che, in forza di accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. citato (COSTI, *Il Testo Unico Bancario, oggi, in Quaderni della ricerca giuridica*, Banca d'Italia, n. 175, 2014, 45 s.). ■ Ai sensi del co. in commento ai fini dell'estensione della disciplina occorre il soddisfacimento di tre condizioni: 1) l'acquisto concertato di partecipazioni della banca; 2) l'esistenza di un accordo volto all'esercizio concertato dei diritti relativi alle partecipazioni; 3) il superamento delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 19. ■ Ne risulta che, mancando una delle suddette condizioni, il co. 1 bis non dovrebbe trovare applicazione (ROTONDO, *op. cit.*, 146 s.); si pensi, ad esempio, all'acquisto concertato che abbia quale finalità solamente la realizzazione di una speculazione finanziaria momentanea, oppure l'esercizio concertato dei diritti da parte di alcuni partecipanti della banca già in possesso di partecipazioni rilevanti (considerazione che esclude che la categoria dell'acquisto di concerto possa identificarsi *sic et simpliciter* con quella di controllo congiunto: LAMANDINI, *Comm. Portio*, 231; PROSPERETTI, COLAVOLPE, *Le banche*, 106; SACCO GINEVRI, *Comm. Capriglione*, 2018, 245). ■ Ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.m. 27-7-2011, n. 675, l'acquisto deve essere considerato concertato «*anche quando gli accordi sono stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione*». ■ La stessa disciplina nazionale trova conferma e completamento nel già citato Orientamenti pubblicati dalle ESAs il 5-5-2017, ai sensi del co. 4.1 dove essere considerato «*agente di concerto qualsiasi persona giuridica o fisica che decida di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata in conformità di un accordo esplicito o implicito tra le medesime*», considerando fra esse anche quelle che assumono un atteggiamento passivo, «*dal momento che la mancanza di azione*

può contribuire a creare le condizioni per un'acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata o per l'esercizio di un'influenza sull'impresa interessata». ■ Ai sensi del co. 4.6, lett. a), degli Orientamenti, l'agente di concerto dovrebbe essere rinvenuto negli accordi tra i soci e negli «*accordi su questioni di governance aziendale*» (i.e. patti parasociali), ad eccezione dei semplici accordi di acquisto di pacchetti azionari, degli accordi di vendita e transazione (c.d. clausole di *tag and drag along*) e degli eventuali diritti di prelazione previsti dalla legge, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile una messa a disposizione della partecipazione al fine dell'esercizio di un'influenza sulla gestione della banca. ■ Ai sensi del co. 4.6, lett. b), degli Orientamenti altre possibili prove di un'azione concertata possono essere - secondo un catalogo non esaustivo - l'esistenza di vincoli di parentela tra i partecipanti; lo svolgimento da parte del candidato acquirente di una funzione dirigenziale di alto livello o l'essere membro dell'organo di gestione o di supervisione strategica dell'impresa interessata o avere la facoltà di nominare chi detiene tali poteri; l'esistenza di rapporti tra imprese dello stesso gruppo (fatta eccezione, tuttavia, per le situazioni che soddisfanno i criteri di indipendenza delineati nell'art. 12, par. 4 o 5, dir. 2004/109/CE); l'uso della stessa fonte di risorse finanziarie per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni nell'impresa interessata; una costante e coerente espressione del voto da parte dei partecipanti in questione («*modello di voto*»). ■ In ogni caso, ai sensi del criterio interpretativo contenuto nel co. 4.7 degli Orientamenti, l'applicazione dei suddetti criteri, valutata caso per caso, non dovrebbe condurre l'Autorità di vigilanza ad applicare restrittivamente la normativa, «*in modo tale da impedire la collaborazione tra gli azionisti nell'ottica dell'esercizio di una buona governance aziendale*», verificando quindi, ai sensi del successivo co. 4.8, che la collaborazione tra i partecipanti «*sia una semplice espressione di un'impostazione comune su una questione specifica*». ■ A specificare l'azione del principio da ultimo espresso, il co. 4.9 degli Orientamenti chiarisce la collaborazione dei soci non dovrebbe essere letta quale lo svolgimento di un'attività di concerto se essa consta, nell'avviare discussioni su questioni che potrebbero sorgere con l'organo di gestione della società, nel rendere dichiarazioni all'organo di gestione della società in merito a politiche, pratiche o particolari azioni aziendali che la società potrebbe considerare di adottare; nell'esercitare i diritti relativi al-

completamento, negli Orientamenti delle ESAs del 5-5-2017, che, al cap. 6 dedicato specificamente alle acquisizioni indirette di partecipazioni qualificate, introducono importanti criteri per la verifica della sussistenza delle stesse, corredata da quattro esempi pratici contenuti nell'all. II. ■ Anzitutto il co. 6.2 degli Orientamenti stabilisce che le verifiche debbano essere condotte nei confronti di una persona fisica o giuridica che procede all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione diretta o indiretta in un detentore esistente di una partecipazione qualificata, oppure, al contrario, che procede all'acquisizione o all'incremento di una partecipazione diretta in un'impresa interessata: queste situazioni andrebbero vegliate anzitutto alla luce del «*criterio del controllo*» (VENTURI, *Comm. Capriglione*, 2018, 220; GUCCIONE, PALMERI, in *Dir. banc. merc. fin.* 2018, 559 s.). ■ Il predetto criterio del controllo è descritto dal co. 6.3 degli Orientamenti, come l'applicazione della nozione di controllo ai soggetti che «*che acquisiscono, direttamente o indirettamente, il controllo su un detentore esistente di una partecipazione qualificata in un'impresa interessata, a prescindere dal fatto che si tratti di una partecipazione esistente diretta o indiretta, oppure che, direttamente o indirettamente, controllano il candidato acquirente diretto di una partecipazione qualificata in un'impresa interessata*»; nel primo caso l'obbligo di notifica ricade sull'acquirente (co. 6.4), nel secondo nei confronti del detentore (co. 6.5). ■ Il co. 6.6 degli Orientamenti disciplina la fase eventuale legata al «*criterio della moltiplicazione*», che deve essere applicato qualora il criterio del controllo non abbia permesso un'individuazione certa: esso «*compone la moltiplicazione delle percentuali delle partecipazioni nella catena societaria, partendo dalla partecipazione detenuta direttamente nell'impresa interessata, che va moltiplicata per la partecipazione detenuta a livello immediatamente superiore (il risultato di tale moltiplicazione corrisponde all'esito della partecipazione indiretta dell'ultima persona) e proseguendo verso l'alto nella catena societaria finché il risultato della moltiplicazione continui a essere pari o superiore al 10 %*» (VENTURI, *Comm. Capriglione*, 2018, 220; GUCCIONE, PALMERI, *op. cit.*, 560 s.). ■ Benché i suddetti criteri non costituiscono indici assoluti dell'esistenza di una partecipazione indiretta, potendo l'Autorità di vigilanza ritenere sussistente «*laddove gli acquirenti indiretti siano soggetti sottoposti a vigilanza e l'Autorità di vigilanza interessata sia già in possesso di informazioni aggiornate*

(così il co. 6.7 degli Orientamenti), sembra piuttosto innegabile che l'applicazione degli stessi offra un margine di maggior certezza nei confronti dei partecipanti, sia dell'*Autorità* chiamata ad esaminare i casi concreti. ■ **III. Gli acquisti di concerto.** ■ Come anticipato (v. *supra*, I), il co. 1 bis è stato inserito in occasione del recepimento della dir. 2007/144/CE. ■ La norma - che forse avrebbe potuto trovare una più felice collocazione all'interno dell'art. 19 - estende l'applicazione dei Capi III e IV del Tt. II anche al fenomeno dell'acquisto di concerto di partecipazioni da parte di più soggetti che, in forza di accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, risultano essere rilevanti ai sensi dell'art. citato (COSTI, *Il Testo Unico Bancario, oggi, in Quaderni della ricerca giuridica*, Banca d'Italia, n. 175, 2014, 45 s.). ■ Ai sensi del co. in commento ai fini dell'estensione della disciplina occorre il soddisfacimento di tre condizioni: 1) l'acquisto concertato di partecipazioni della banca; 2) l'esistenza di un accordo volto all'esercizio concertato dei diritti relativi alle partecipazioni; 3) il superamento delle soglie rilevanti ai sensi dell'art. 19. ■ Ne risulta che, mancando una delle suddette condizioni, il co. 1 bis non dovrebbe trovare applicazione (ROTONDO, *op. cit.*, 146 s.); si pensi, ad esempio, all'acquisto concertato che abbia quale finalità solamente la realizzazione di una speculazione finanziaria momentanea, oppure l'esercizio concertato dei diritti da parte di alcuni partecipanti della banca già in possesso di partecipazioni rilevanti (considerazione che esclude che la categoria dell'acquisto di concerto possa identificarsi *sic et simpliciter* con quella di controllo congiunto: LAMANDINI, *Comm. Portio*, 231; PROSPERETTI, COLAVOLPE, *Le banche*, 106; SACCO GINEVRI, *Comm. Capriglione*, 2018, 245). ■ Ai sensi dell'art. 5, co. 2, d.m. 27-7-2011, n. 675, l'acquisto deve essere considerato concertato «*anche quando gli accordi sono stipulati entro l'anno successivo all'acquisizione o alla variazione della partecipazione*». ■ La stessa disciplina nazionale trova conferma e completamento nel già citato Orientamenti pubblicati dalle ESAs il 5-5-2017, ai sensi del co. 4.1 dove essere considerato «*agente di concerto qualsiasi persona giuridica o fisica che decida di acquisire o incrementare una partecipazione qualificata in conformità di un accordo esplicito o implicito tra le medesime*», considerando fra esse anche quelle che assumono un atteggiamento passivo, «*dal momento che la mancanza di azione*

può contribuire a creare le condizioni per un'acquisizione o un incremento di una partecipazione qualificata o per l'esercizio di un'influenza sull'impresa interessata». ■ Ai sensi del co. 4.6, lett. a), degli Orientamenti, l'agente di concerto dovrebbe essere rinvenuto negli accordi tra i soci e negli «*accordi su questioni di governance aziendale*» (i.e. patti parasociali), ad eccezione dei semplici accordi di acquisto di pacchetti azionari, degli accordi di vendita e transazione (c.d. clausole di *tag and drag along*) e degli eventuali diritti di prelazione previsti dalla legge, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile una messa a disposizione della partecipazione al fine dell'esercizio di un'influenza sulla gestione della banca. ■ Ai sensi del co. 4.6, lett. b), degli Orientamenti altre possibili prove di un'azione concertata possono essere - secondo un catalogo non esaustivo - l'esistenza di vincoli di parentela tra i partecipanti; lo svolgimento da parte del candidato acquirente di una funzione dirigenziale di alto livello o l'essere membro dell'organo di gestione o di supervisione strategica dell'impresa interessata o avere la facoltà di nominare chi detiene tali poteri; l'esistenza di rapporti tra imprese dello stesso gruppo (fatta eccezione, tuttavia, per le situazioni che soddisfanno i criteri di indipendenza delineati nell'art. 12, par. 4 o 5, dir. 2004/109/CE); l'uso della stessa fonte di risorse finanziarie per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni nell'impresa interessata; una costante e coerente espressione del voto da parte dei partecipanti in questione («*modello di voto*»). ■ In ogni caso, ai sensi del criterio interpretativo contenuto nel co. 4.7 degli Orientamenti, l'applicazione dei suddetti criteri, valutata caso per caso, non dovrebbe condurre l'Autorità di vigilanza ad applicare restrittivamente la normativa, «*in modo tale da impedire la collaborazione tra gli azionisti nell'ottica dell'esercizio di una buona governance aziendale*», verificando quindi, ai sensi del successivo co. 4.8, che la collaborazione tra i partecipanti «*sia una semplice espressione di un'impostazione comune su una questione specifica*». ■ A specificare l'azione del principio da ultimo espresso, il co. 4.9 degli Orientamenti chiarisce la collaborazione dei soci non dovrebbe essere letta quale lo svolgimento di un'attività di concerto se essa consta, nell'avviare discussioni su questioni che potrebbero sorgere con l'organo di gestione della società, nel rendere dichiarazioni all'organo di gestione della società in merito a politiche, pratiche o particolari azioni aziendali che la società potrebbe considerare di adottare; nell'esercitare i diritti relativi al-

l'aggiornamento dell'ordine del giorno dell'assemblea generale e alla presentazione di proposte di delibera e alla convocazione dell'assemblea generale; eccettuata la nomina dei membri dell'organo di gestione, nell'accettare di votare nello stesso modo in merito a una risoluzione particolare sottoposta al voto assembleare in merito al compenso degli amministratori, all'acquisizione o alla cessione di un asset, alla riduzione di capitale e/o l'acquisto di azioni proprie, all'aumento di capitale, alla distribuzione di dividendi, alla nomina o alla rimozione o al compenso dei revisori contabili, all'approvazione dei rendiconti finanziari annuali della società, oppure in merito a questioni relative alla responsabilità sociale o alla conformità alle norme o ai codici di condotta

23 Nozione di controllo. 1. Ai fini del presente capoverso il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, comma primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.

2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

- 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364 bis del codice civile;
- 2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
- 3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:
 - a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
 - b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
 - c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
 - d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;
- 4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concorrenti elementi.

SOMMARIO: I. Origine e inquadramento sistematico della norma. - II. Il controllo di diritto dei soci. - III. I poteri di nomina e di revoca dei vertici aziendali quale forma di influenza dominante. - IV. L'esercizio di un'attività di direzione e coordinamento. - V. Altre forme di influenza dominante basate su rapporti di carattere finanziario ed organizzativo.

I. Origine e inquadramento sistematico della norma. ■ A seguito della sua riformulazione ad opera del combinato disposto dell'art. 2,

riconosciuti, o al respingimento di un'operazione con le parti correlate. ■ Il co. 4, 10 degli **Orientamenti** approfondisce, infine, il tema della **collaborazione in relazione alla nomina di membri dell'organo di gestione**, suggerendo di valutare la natura dei rapporti tra i partiti e i candidati alla carica, il numero di questi in relazione a un eventuale patto tra azionisti, il possibile ripetersi della collaborazione dei soci in relazione alla nomina. L'eventualità che la nomina dei candidati sposti l'equilibrio dei poteri all'interno dell'organo di gestione, nonché, infine, la valutazione che il voto sia, in realtà, congiunto solo di fatto, ovvero esercitato senza un previo accordo in merito alla nomina dei candidati.

to ha subito unicamente una **modifica** al co. 1 ai sensi dell'art. 40, d. lgs. 28-12-2004, n. 310 (secondo decreto correttivo alla riforma del diritto societario), che ha provveduto ad aggiungere l'estensione della previsione dei contratti o delle clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. ■ Il mantenimento dell'impianto normativo nel corso degli ultimi 15 anni testimonia come l'art. in commento – pur essendo connotato da una struttura a tratti ridondante, che dà vita ad apparenti ripetizioni di concetti fra quanto previsto nel co. 1 e nel co. 2, di cui si dirà a breve – svolga efficacemente il proprio compito di individuare le varie sfaccettature che il fenomeno del controllo può assumere.

3. ■ La **ridondanza concettuale** è dovuta, in parte, all'**origine della norma**, che assomma le definizioni di controllo contenute nell'art. 26, d. lgs. 20-11-1990, n. 356 (che racchiudeva le disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio e a cui sono dovute principalmente le sovrapposizioni segnalate) e nell'art. 27, co. 2, l. 10-10-1990, n. 287 (Costi, in *G. comm.* 1992, 25; MARCHETTI, in *R. soc.* 1992, 31; LAMANDINI, in *G. comm.* 1993, 223; Costi, *Banc.*, 74-78; CALANDRA 4 BIONNURA, *Tr. Contino*, VI, 114). ■ Le differenti situazioni descritte dai co. 1 e 2 dell'art. in commento si possono distinguere e raggruppare considerando diversi **possibili fattori**, ad es. quelle che individuano il controllo sulla sola entità della partecipazione dei soci, quelle che rilevano sulla base del mero esercizio in concreto di un controllo di fatto, quelle che nascono da patti parasociali, quelle che denotano un controllo "esterno", ecc. (ROTONDO, *Le partecipazioni nelle banche*, 151 s.). ■ In ogni caso, il concetto di controllo – sia esso inteso quale «**influenza dominante**» ai sensi del co. 2, sia quale «**potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento**» ai sensi del co. 1 – declinato nelle differenti situazioni descritte dall'art. 2359 c.c., deve essere sempre inteso quale una **presunzione relativa** circa l'effettivo esercizio del potere, ammettendo sempre la dimostrazione della prova contraria.

1. ■ Il **controllo di diritto dei soci**. ■ Ai sensi della prima parte del co. 1 dell'art. in commento la nozione di controllo viene ripresa, anzitutto, facendo riferimento alla sua **definizione codicistica** (Costi, *Banc.*, 348), di fatto e di diritto, ex art. 2359, co. 1 e 2, c.c., che viene però estesa anche al controllo operato da soggetti diversi dalle società, ossia da persone fisiche o giuridiche non societarie, o

comunque enti dotati quantomeno della c.d. soggettività giuridica (ad es. associazioni non riconosciute, ecc.) (LAMANDINI, *op. cit.*, 222; DE POLI, *Comm. Capriglione*, 2018, 248 s.). ■ Ai sensi del co. 1 sono, dunque, controllate le banche in cui un partecipante dispone della **«maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria»** ai sensi del rinvio all'art. 2359, co. 1, c.c. ■ Allo stesso modo sono controllate le banche in cui un partecipante dispone di voti sufficienti per esercitare un'«**influenza dominante nell'assemblea ordinaria**» ai sensi del rinvio all'art. 2359, co. 2, c.c., ossia al caso in cui, pur non in godendo della maggioranza numerica di voti esercitabili, il partecipante ha comunque la possibilità di assicurarsi l'adozione delle delibere di suo interesse (i motivi possono essere molteplici: disinteresse degli altri soci all'esercizio del diritto di intervento e/o voto in assemblea; dispersione delle restanti partecipazioni fra molteplici soggetti e assenza di un loro utile coordinamento, ecc.).

■ Il richiamo dell'esercizio del voto nell'assemblea ordinaria induce a individuare la **ragione dell'influenza dominante** del controllante principalmente nel **potere di nomina e revoca** degli amministratori o dei consiglieri di sorveglianza ai sensi dei co. 1 degli artt. 2364 e 2364 bis c.c. (MAMBERI, *ARBANO, Comm. Costa*, 197), in quanto sono questi i soggetti deputati a realizzare, in concreto, l'oggetto sociale, ossia l'attività bancaria ex art. 10 (a tal proposito cfr. già l'art. 3, co. 3, del C.I.C.R. n. 6/5/2011, che estende l'obbligo di autorizzazione anche all'acquisto e alla variazione di partecipazioni che comportino l'obbligo di o.p.a. ai sensi degli artt. 105 ss. t.u.f.) (PROSPERETTI, COLAVOLPE, *Le banche*, 105). ■ Va rilevato, tuttavia, 5 che, benché questi poteri siano indicati anche nel co. 2, nn. 1 e 2, dell'art. 23 – dando così vita a una possibile sovrapposizione di previsioni con quanto disposto indirettamente dal co. 1, nei termini meglio illustrati a breve – il generico richiamo all'assemblea ordinaria implica di considerare anche gli altri oggetti di delibera al fine di comprendere se essi possano permettere l'esercizio di un'influenza dominante: fra questi si può certamente prendere in considerazione il **potere di approvare il bilancio**, da intendersi come potere di valutazione della gestione condotta dagli amministratori, come testimonia il fatto che la stessa assemblea chiamata ad approvare il progetto di bilancio può anche pronunciarsi sull'azione di responsabilità e sulla conseguente revoca con giusta causa degli stessi ex art. 2393, co. 2, c.c. (a sostegno di tale argomento si pone il dettato dell'art. 3, co. 2, lett. b), del C.I.C.R. 19-